



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

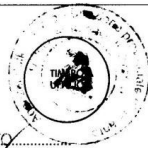
CODICE FISCALE 90181980732	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
DENOMINAZIONE I BAMBINI DELL'AFRICA ONLUS	
TIPO ATTIVITÀ 949940 - ATTIVITÀ ORGANIZZAZIONI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA MESSAPIA 77	
C.A.P. 74016	COMUNE MASSAFRA
	PROV. TA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE KNOLYD80A65Z306U	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE KOENE LYDIE	

DATA 11/07/2013

IL FUNZIONARIO



UFFICIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UT TARANTO

[Handwritten signature]

COMITATO ESECUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE I BAMBINI DELL'AFRICA ONLUS
Verbale n. 3 / 2019 del 27.07.2019



Il 27/07/2019 alle ore 16.30, si è riunito il Comitato di Gestione dell'Associazione I Bambini dell'Africa ONLUS, presso la sede legale in Massafra alla Via Messapia n. 77, per predisporre la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci ai quali sottoporre l'adeguamento statutario per come previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio direttivo sig.ri: Koene Lydie, Presidente, Tristani Emanuele Stefano, Notaristefano Debora, Ricci Valeria e Koumaye Jean Baptiste, con funzioni di segretario.

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti una proposta di Statuto adeguato alla riforma del terzo settore. Dopo attenta discussione sulle variazioni da apportare, si redige una proposta di Statuto da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci. Successivamente, gli intervenuti si confrontano per definire ODG, termini e luogo di convocazione dell'Assemblea ordinaria.

Si delibera quindi di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione, il giorno 31/07/2019 alle ore 19.00 presso la sede amministrativa dell'Associazione in Via Messapia n.77 a Massafra, ed eventualmente, in seconda convocazione alle ore 21.00, con il seguente Ordine del Giorno:

- Approvazione adeguamento dello Statuto vigente dell'Associazione a norma del D. Lgs. 117/2017;
- Varie ed eventuali

Della attuale riunione del Consiglio direttivo si redige il presente verbale, letto, approvato senza riserve dagli intervenuti e sottoscritto.

Il Presidente dichiara conclusi i lavori odierni alle ore 18.30.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 2 AGO, 2019 serie 3 al N° 2301
Imposte liquidate per € fitto onir per n° auti

L'ADDETTO
ANGELA ANDRISANI
Firma su delega del Direttore Provinciale
Adolfo DEL GIACCO

STATUTO

I BAMBINI DELL'AFRICA ODV – I.B.A.

Associazione di solidarietà

e di cooperazione per lo Sviluppo

Adeguamento Statutario riforma Terzo Settore – D. Lgs 117/2017

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART.1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Massafra (TA), quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata " **I BAMBINI DELL'AFRICA - OdV**" (in sigla I.B.A. OdV) Associazione di Solidarietà e di Cooperazione per lo Sviluppo, in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, senza che questo comporti modifica Statutaria. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea dei soci per modifica dello Statuto.

L'Associazione potrà avere sedi operative in tutto il mondo, sotto la responsabilità di almeno due persone. In Italia ed in Europa l'Associazione per l'attuazione delle finalità statutarie potrà promuovere gruppi locali operanti con carattere di gratuità a livello regionale o comunale.

Nei rapporti con terzi o nel logo, o in qualsiasi altro segno distintivo che intenderà adottare, l'associazione farà uso della locuzione *Organizzazione di Volontariato* o dell'acronimo *OdV*.

Il logo dell'associazione è costituita dall'immagine dell'Africa sulla quale si sovrappone un'immagine quadrata all'interno della quale quattro bambini guardano un sole presente al centro del logo. Il sole al centro dell'immagine rappresenta la speranza per un futuro migliore per gli stessi Bambini, beneficiari principali dell'azione umanitaria che l'Associazione intenderà promuovere (si allega logo allo statuto).

Il Comitato di gestione potrà modificare il logo ogni volta che lo riterrà necessario.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART.2. L'Associazione "I BAMBINI DELL'AFRICA OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

FINALITA' – ATTIVITA'

ART.3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui l'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- ed in particolare persegue le seguenti finalità: solidaristiche, aiuti umanitari, istruzione e formazione, integrazione sociale, campagne di sensibilizzazione ed ogni altra attività connessa.

ART.4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: solidarietà sociale a beneficio di Bambini e adolescenti africani ed europei in difficoltà nel rispetto dei limiti e delle modalità previste in

particolare nel rispetto dei principi etici espressi nella Dichiarazione dei Diritti Umani; l'Associazione svilupperà l'azione umanitaria mediante una serie di interventi, aventi natura di aiuti umanitari di emergenza o strutturali, attuati tramite sedi dell'Associazione create in Africa ed in Europa o altra parte del mondo se opportunamente accreditate o tramite altre Organizzazioni ufficiali già accreditate e nell'intento di contrastare la carestia, la sofferenza, l'analfabetismo e le malattie dei Bambini e adolescenti nell'Africa e nell'Europa; garantire l'istruzione primaria dei bambini ed adolescenti, progettando centri di diffusione culturale fissi o itineranti o assicurando mezzi finanziari, in natura o tecnico – scientifici; migliorare la salute delle madri e ridurre la mortalità infantile, assicurando aiuti umanitari di emergenza e di tipo strutturale che favoriscano soluzioni stabili o permanenti ai problemi sanitari e sociali della collettività infantile africana ed europea; aiutare la popolazione nella lotta contro la malaria, l'HIV/ AIDS ed altre malattie trasmissibili sessualmente e non, mediante campagne di sensibilizzazione alle masse; assicurare migliori condizioni di vita a bambini/adolescenti orfani o a bambini/adolescenti abbandonati o di strada o ex bambini - soldato, fornendo loro un concreto sostegno morale e materiale efficace, anche in collaborazione con altre associazioni non profit esistenti, favorendo la creazione di centri di accoglienza e d'alloggio per bambini e adolescenti; per promuovere e far adottare sul territorio la Convenzione Internazionale dei Diritti dei Bambini delle Nazioni Unite, favorendo la creazione di centri culturali e di azione sociale; contribuire ad educare i bambini ed adolescenti africani ed europei alla pace ed alla non violenza, favorendo la creazione di centri culturali e di azione sociale; sensibilizzare l'opinione pubblica delle Regioni Africane/Europee dove si interverrà verso atti concreti di solidarietà nei confronti dei bambini, organizzando campagne di sensibilizzazione anche itineranti; contribuire efficacemente alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale; promuovere in Europa ed in Africa iniziative di informazione e di educazione della opinione pubblica, sull'interdipendenza, la solidarietà, l'Intercultura, la cooperazione tra i popoli; realizzare corsi di formazione di aggiornamento professionale, di educazione alla solidarietà e alla cooperazione per lo sviluppo; organizzare convegni, incontri, seminari anche in collaborazione con altri enti, ONG aventi scopi e finalità analoghi. L'associazione potrà promuovere l'adozione internazionale/sostegno a distanza rispettando le regole previste dalla legislazione. L'organo Esecutivo definirà il suo funzionamento. Ciò facendo, l'associazione tende a promuovere, in accordo con la carte delle Nazioni Unite, nell'ambito della vita e dell'ideale di ciascuna Nazione, il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, età, lingua, religione.

ART.5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART.6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività di interesse generale prestate l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

SOCI

ART.7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. La quota viene stabilita annualmente in sede di approvazione del rendiconto e/o in sede di programmazione dell'anno sociale. La quota non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio e non è cedibile. I soci non in regola con il pagamento della quota associativa non possono prendere parti alle riunioni assembleari né possono prendere parte alla vita associativa, essi non sono elettori né possono essere eletti alle cariche sociali.

ART.8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'Associazione accoglie ogni persona, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione o appartenenza sociale. Il potenziale socio è tenuto ad una dichiarazione d'onore, in base alla quale il membro accetta senza riserva lo Statuto e il regolamento interno, se esistente, dell'Associazione e al pagamento della quota associativa.

L'istanza di adesione deve comprendere:

- la domanda di adesione su apposito stampato debitamente compilato;
- un documento di riconoscimento valido;
- copia della quota associativa versata.

ART.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERE DEI SOCI

ART.10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ART.11. La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui all'ultimo punto il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

VOLONTARI

ART.12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art.17 comma 4 del D.Lgs. n.117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è annessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI

ART.13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

LAVORATORI

ART.14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

ART.15. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, allorquando obbligatorio;
- il Revisore dei conti, allorquando obbligatorio.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'ASSEMBLEA

ART.16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta l'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

ART.17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

ART.18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

ART.20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART.21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza

dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS.

ART.23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione, a mezzo e-mail inviata almeno 10 giorni prima della riunione stessa, e on ogni altro strumento digitale tale da consentire la notifica di lettura e/o di ricevimento.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

ART.24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

ART.25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

IL PRESIDENTE

ART.26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

IL TESORIERE

ART.27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza,

effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. La carica di Tesoriere può anche essere affidata in capo al Segretario.

IL SEGRETARIO

ART.28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'ORGANO DI CONTROLLO

ART.29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i miti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposto registro. Inoltre l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART.30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART.31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, vendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ART.32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. N.117/2017 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

ART.34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

ART.35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

ART.36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

ART.37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

ART.38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.20 comma 2 del presente statuto. In caso di scioglimento il patrimonio non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

NORMA FINALE

ART.39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Letto, firmato e sottoscritto.

Massafra, 24/07/2019

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary, positioned next to the 'IL SEGRETARIO' label.

